

Associazione Sportiva Dilettantistica

'VIS SAURO NUOTO TEAM "

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

VERBALE N. 1/2018 DEL 31.01.2018

In data 31.01.2018 alle ore 21.00 presso la

Sala dell'Hotel PERTICARI Viale Zara, 67 – Pesaro

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

IN SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario) chiuso al 30/09/2017
2. Elezione di nuovi componenti il Consiglio Direttivo
3. Comunicazioni sul calendario gare 2018

IN SEDE STRAORDINARIA

4. Modifiche allo statuto della società e affiliazioni
5. Varie ed Eventuali



Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Presidente Prof.ssa Luisa Patrignani la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Gualberto SOZZI che accetta.

Il Presidente, dopo avere preliminarmente dato atto che:

- a) l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale attraverso avviso apposto in bacheca della sede sociale e/o consegnato a mani / inviato via mail (o altro) a tutti i soci;
- b) l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 30 01 2018 alle ore 23.00 è andata deserta non essendosi presentato nessun socio;

constata e fa constatare la validità della presente riunione, vista la presenza di n. 23 soci, come da foglio presenze allegato al presente verbale e passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'O.d.G.

Al primo punto all'O.d.G. il Presidente illustra ai presenti il bilancio e la relazione economica relativa alla stagione sportiva ed anno sociale 2016/2017, evidenziando che l'andamento economico della passata stagione ha evidenziato un attivo pari a 8.748 € .

Segue ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, l'assemblea dei soci, all'unanimità

APPROVA

il bilancio chiuso al 30/09/2017 così come proposto dal C.d.A.

Sul secondo punto all'O.d.G si propone all'Assemblea la nomina di Mario Lefosse come nuovo componente del Consiglio Direttivo .

L'assemblea approva all'unanimità .

Il terzo punto all'O.d.G. viene illustrato da Mario Lefosse che informa i presenti delle difficoltà inserite quest'anno dal nuovo regolamento regionale; ciò ha comportato scelte diversificate nella partecipazione alle gare pur conservando i meeting tradizionali (Riccione, Ravenna , etc) .

PARTE STRAORDINARIA

a questo punto, esauriti gli argomenti all'O.d.G. della parte ordinaria dell'assemblea, il presidente illustra ai presenti che si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente statuto per le seguenti motivazioni:

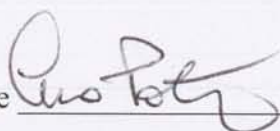
- a) adeguamento dello statuto alle delibere del C.N. del CONI n. 1569 del 10/05/2017 e 1575 del 18/07/2017, le quali hanno individuato le discipline sportive riconosciute dal CONI stesso, rinviando al 31/12/2017 la validità delle precedenti affiliazioni, nonché alla delibera N. 1574 del 18/07/2017 che ha disciplinato le nuove caratteristiche del c.d. "registro CONI" delle società sportive a far data dal 01/01/2018;
- b) ampliamento dell'oggetto sociale per prevedere lo svolgimento, oltre che delle discipline relative agli sport del Nuoto, anche delle discipline relative allo sport del Pentathlon Moderno. Tale ampliamento è finalizzato alla richiesta di affiliazione alla federazione Italiana Pentathlon
- c) la modifica sub b) comporta la necessità di andare ad integrare lo statuto in ogni passaggio in cui si faceva riferimento alla sola F.I.N., aggiungendo i riferimenti anche alla F.I.P.M..
- d) A questo punto il C.D. ha operato una revisione generale dello statuto, per meglio adeguarlo

alle esigenze dell'associazione.

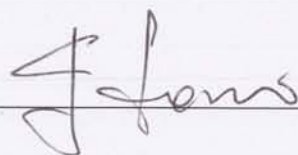
Viene quindi data lettura del nuovo Statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, previa redazione, lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, che sarà riportato sul libro dei verbali delle deliberazioni dei soci a cura del segretario, la riunione è tolta alle ore 22.30 .

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato 12/2/18 n. 292 3

PREVIO VERSAMENTO CEE 20,00 €

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO

Anna Tolevi

* Firma su delega del funzionario provinciale



31 - 1 - 2018

PRESENZE



NOME

SOZZI

GUERRIERI

BALDASSARI

FRATERNALI DANIELE

GIORGINI LAURA

CASOLI SCENA

CASOLI ERIKA

MASSIMILIANO PERI

DANIELA PERUGINI

GESSI ELISABETH

PANDOLFI MONICA

FRISA MARIA LUCIA

PANZERI ELISABETH

MARCELLI CARLA

CASCIANO URBANO

LOMBARDI FRANCESCO

FRANCOSCHINI ALESSANDRO

LEFOSSE MARCO

TAMBORINO NATASCIA

BURNBAUM JOANNE

RAFFAELLI MARTINA

PATRIGNANI LUISA

FIRMA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

V S N T ANNO SPORTIVO 2016 - 2017

ENTRATE

QUOTE FREQUENZA	78023 €
SPONSOR	12200 €

totale ENTRATE	90223 €
----------------	---------

SALDO	8.748 €
-------	---------

Esistenza attuale

Cassa	925 €
-------	-------

C/Corrente	7.823 €
------------	---------

USCITE

ACQUA parco pace	42522 €
ACQUA baia	2552 €
ALLENATORI	20450 €
SEGRETERIA	2750 €
C/C + TASSE	1680 €
VARIE	11521 €

totale USCITE	81475 €
---------------	---------



ALLEGATO A



VIS SAURO NUOTO TEAM
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

Approvato dall'assemblea dei soci del 31/01/2018

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

- Art. 1) Denominazione - sede - colori sociali
- Art. 2) Oggetto e scopo:
- Art. 3) Assenza di fine di lucro
- Art. 4) Principi ispiratori
- Art. 5) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi
- Art. 6) Durata – esercizio sociale

TITOLO II: SOCI E TESSERATI

- Art. 7) Libertà di associazione – Intrasferibilità e non rivalutabilità della quota associativa
- Art. 8) Norme per l'ammissione dei soci:
- Art. 9) Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari.
- Art. 10) Diritti dei soci:
- Art. 11) Doveri dei Soci:
- Art. 12) Tesserati
- Art. 13) Procedura di tesseramento
- Art. 14) Contributi associativi

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

- Art. 15) Organi dell'Associazione
- Art. 16) Assemblea dei soci
- Art. 17) Convocazione dell'assemblea e diritto di partecipazione:
- Art. 18) Assemblea Ordinaria:
- Art. 19) Assemblea Straordinaria:
- Art. 20) Consiglio Direttivo
- Art. 21) Funzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 22) Presidente e Vice-Presidenti
- Art. 23) Segretario e Tesoriere
- Art. 24) Organo di Controllo
- Art. 25) Collegio dei Probiviri



TITOLO IV: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26) Entrate dell'associazione

Art. 27) Patrimonio

Art. 28) Esercizio Finanziario e Bilancio

Art. 29) Gestione della Tesoreria

TITOLO V: LIBRI SOCIALI

Art. 30) Libri sociali.

TITOLO VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31) Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

Art. 32) Cause di scioglimento

Art. 33) Modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34) Regolamento Interno

Art. 35) Rinvio alle leggi ed alle norme ed ai regolamenti CONI

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials 'LG'.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI



Art. 1) - Denominazione - sede - colori sociali

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "VIS SAURO NUOTO TEAM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (in breve: A.S.D.), con sede in Pesaro, in Via FABRIANO 37/2 ;
2. l'eventuale trasferimento di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto;
3. i colori sociali sono: bianco e azzurro

Art. 2) - Oggetto e scopo

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile;
2. l'associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) la pratica, sia a livello agonistico (dilettantistico) che amatoriale, e la diffusione dello sport dilettantistico, nelle discipline riconosciute dal CONI ai sensi della delibera n. 1569/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle discipline relative agli sport del Nuoto e del Pentathlon Moderno, nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, che disciplinano tali specialità, alle quali intende affiliarsi e delle quali accetta i regolamenti, quale fattore di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona, al servizio del Paese e dello sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, all'età o al sesso;
 - b) l'attività didattica relativa alle discipline di cui alla lettera precedente e l'organizzazione di scuole di avviamento allo sport, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, agli sport del nuoto e del pentathlon moderno;
 - c) la costituzione di squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, finalizzata alla partecipazione, con l'autorizzazione e sotto l'egida del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali (F. S. N.) e degli Enti di Promozione Sportiva (E. P. S.) cui si affilierà, a gare, campionati e manifestazioni sportive;
 - d) ogni altra forma di attività sportiva e ricreativa ritenuta idonea e utile al completamento sportivo ed educativo della persona, con particolare riferimento ai giovani;
 - e) l'opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport in generale e del nuoto in particolare.
3. Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:
 - a) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive, ed in particolare, anche se non in via esclusiva, degli sport del nuoto, delle altre discipline riconosciute dalla FIN, e del pentathlon moderno, e quindi organizzare scuole, corsi di avviamento allo sport, di attività motorie e di mantenimento nonché promuovere stages, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
 - b) organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, sia a livello agonistico che amatoriale;
 - c) costituire, condurre e gestire impianti sportivi e partecipare a società, consorzi e raggruppamenti di imprese che hanno per oggetto la gestione di impianti sportivi;
 - d) svolgere attività ricreativa ed aggregativa in favore dei propri soci, ivi comprese attività culturali, di svago e di tempo libero;
 - e) allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar, ristoranti e punti di ristoro;
 - f) esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività commerciale di vendita di articoli ed attrezzature sportive;
 - g) aderire ad altre associazioni o società aventi finalità analoghe alle proprie

LF

Art. 3) Assenza di fine di lucro

1. L'associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro.
2. E' espressamente esclusa, sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Le cariche elettive sono gratuite;

Art. 4) - Principi ispiratori

1. L'Associazione è retta dai seguenti principi:
 - libertà di associazione;
 - democraticità della struttura;
 - sovranità dell'assemblea dei soci;
 - uniformità e non temporaneità del rapporto associativo;
 - principio del voto singolo
 - intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa;
 - eleggibilità libera degli organi amministrativi e gratuità delle cariche associative;
 - trasparenza amministrativa e obbligatorietà del bilancio (rendiconto economico e finanziario);
 - obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio allo scioglimento dell'associazione;
2. l'Organo Amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale, sia dei soci che dei tesserati. Le regole dell'associazione e la condotta degli organi sociali si devono sempre ispirare al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'associazione dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati agonisti alle assemblee federali.

Art. 5) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. L'associazione richiederà l'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. L'Associazione potrà richiedere l'affiliazione anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali in relazione ad attività sportive diverse dal nuoto, ed in particolare alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno e ad enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per l'attività non agonistica e ricreativa svolta in favore dei propri soci, sempre che tali affiliazioni non siano incompatibili con quella principale alla F.I.N.
2. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto, e delle Federazioni sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione stessa delibererà di aderire.
3. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'autorità sportiva.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate;
5. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 6) - Durata - esercizio sociale

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° di ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

TITOLO II: SOCI E TESSERATI

Art. 7) - Libertà di Associazione - Intrasferibilità e non rivalutabilità della quota associativa

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi, le finalità ed il metodo associativi, intendono partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
3. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "*mortis causa*". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

Art. 8) - Norme per L'ammissione dei soci

1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo.
2. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a socio dell'Associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dallo Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
3. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione a seguito delle dichiarazioni di cui al comma precedente, dovrà essere ratificata, e potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci, sentito il collegio dei probiviri, se istituito.

Art. 9) - Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) per recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto. Il recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica delle dimissioni, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all'osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato.
 - b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
 - c) per decadenza a causa di morosità, in caso di ritardo protrattosi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
 - d) per decesso;
 - e) per scioglimento dell'associazione.
2. La perdita di qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati.
3. L'esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1, lettera "c", i cui effetti operano in via automatica.

- 4) Nel caso in cui il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio dei Probiviri, ove istituito, ovvero, in sua assenza, il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall'assemblea ordinaria dei soci. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.
- 5) A carico dei Soci possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la sospensione a tempo determinato della frequenza della sede o degli impianti o dagli incarichi sociali.
- 6) I provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci debbono essere notificati per iscritto agli interessati. I provvedimenti disciplinari presi a carico dei soci atleti debbono essere sottoposti, per ratifica, alla F.I.N. o alla F.S.N. o E.P.S. cui l'atleta è tesserato.

Art. 10) - Diritti dei soci

1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. In caso di soci minorenni tale diritto è esercitato da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. Ai soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, comprese eventuali proposte di modifica del presente statuto, nonché il diritto all'elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
3. La qualifica di socio da diritto a fruire dei servizi e delle iniziative dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'apposito regolamento. In particolare è diritto di ogni socio frequentare la sede dell'associazione e gli impianti sportivi gestiti e/o utilizzati dall'associazione nei giorni e nelle ore stabilite dal Direttore Sportivo, o dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni socio potrà esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 11) - Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali, degli allenatori e degli istruttori;
- b) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione dovesse aderire;
- c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell'Associazione e dei dirigenti della stessa;
- d) corrispondere puntualmente le quote associative e le quote di frequenza determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- e) cooperare attivamente alla formazione sportiva dei consoci ed al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- f) difendere il buon nome dell'associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

Articolo 12 - Tesserati

1. Si intendono per Tesserati, o Affiliati, i soggetti, anche non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento presso la Federazione Italiana Nuoto e/o presso le altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportive cui la società delibererà di aderire.
2. I tesserati possono essere suddivisi in diverse categorie in relazione a quanto previsto dai regolamenti delle F.S.N. e/o E.P.S. cui l'associazione delibererà di aderire
3. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, nelle delibere del Consiglio Direttivo e/o nell'apposito regolamento eventualmente emanato dallo stesso.



4. Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.
5. Le condizioni di tesseramento e di partecipazione alle manifestazioni sportive agonistiche dei tesserati agonistici sono disciplinate dai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e/o delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione delibera di affiliarsi.

Articolo 13 – procedura di tesseramento

1. Per ottenere la qualifica di tesserato ogni aspirante dovrà presentare apposita domanda all'Associazione su modulistica conforme a quella predisposta dalla FIN e/o da altra F.S.N. o E.P.S. cui è rivolta la domanda di tesseramento. Per gli aspiranti tesserati minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà.
2. L'aspirante tesserato, firmando la domanda di tesseramento, dichiarerà di possedere tutti requisiti richiesti dai regolamenti federali per l'ammissione a tale qualifica, e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni della Federazione Italiana Nuoto (o dalla diversa Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui è diretta la richiesta) nonché quelli previsti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali.
3. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva cui è diretta la richiesta.

Articolo 14 – contributi associativi

1. Tutti i tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura ed entro i termini determinati dall'Organo Amministrativo.
2. Il tesserato che non è in regola con il pagamento del contributo associativo annuale non può esercitare i diritti spettatigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il termine di tre mesi dalla scadenza di cui al comma n. 1.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 15) – Organi dell'Associazione

1. Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:
 - a) L'Assemblea generale dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Vice-Presidente vicario
 - e) Il Segretario;
 - f) L'Organo di controllo contabile ove nominato dall'Assemblea dei soci;
 - g) Il Collegio dei Proviviri ove nominato dall'Assemblea dei soci.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto o delle eventuali altre Federazioni Sportive Nazionali cui è affiliata l'Associazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Tutte le cariche sono onorifiche. Ai membri del Consiglio Direttivo ed ai soci che prestano fattivamente la propria opera in favore dell'Associazione spetta tuttavia il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico nonché, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, l'erogazione di compensi, indennità, premi e rimborsi, anche forfettari, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative fiscali per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. Il rimborso delle spese anticipate avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.



Handwritten signature or mark.

Art. 16) Assemblea dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci è l'Organo Sovrano, cioè il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, o qualora si tratti di assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea o, da altra persona nominata a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nelle assemblee con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale delle riunioni dovrà essere riportato sull'apposito libro e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria.
8. L'associato che ne faccia richiesta ha diritto di estrarre, a proprie spese, copia del verbale.

Art. 17) Convocazione dell'assemblea e diritto di partecipazione

1. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel comune ove ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da 1/5 degli associati in caso di assemblea ordinaria e 1/3 degli associati in casi di assemblea straordinaria, i quali, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà provvedere entro 30 giorni.
3. La convocazione dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta. E' ammessa anche la convocazione a mezzo pubblicazione dell'avviso in un quotidiano locale di ampia diffusione.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
5. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
6. La morosità di un socio, qualora presente, deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.
7. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
8. E' ammesso il voto per delega che può essere rilasciata in forma scritta solamente in favore di altro socio, nel limite massimo di cinque deleghe per ogni associato.

Art. 18) - Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario).
2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

28

3. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.
 - Eleggere ogni 4 (quattro) anni, il consiglio direttivo e le altre cariche sociali.
 - Approvare i regolamenti redatti dal consiglio direttivo.;
 - Approvare la relazione, morale e sportiva, del consiglio direttivo sull'attività svolta nell'esercizio sociale trascorso.
 - Approvare il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) e la relazione economica redatti dal consiglio direttivo, nonché il bilancio preventivo, qualora predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - Approvare i Regolamenti eventualmente redatti dal Consiglio Direttivo.
 - Ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti.
 - Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'Assemblea dei soci:
 - i. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari.
 - ii. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di impianti sportivi pubblici o privati o di altre attività, immobili o concessioni.
 - iii. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo.
 - iv. La stipula di contratti di locazione immobiliare.
 - v. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati.
 - vi. La costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie.
 - vii. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa.
 - viii. L'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere.
 - ix. Il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte; il promovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli.
 - x. Ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente risultante dall'atto di nomina dell'Organo Amministrativo
 - Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati, che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 19) - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dello statuto sociale;
 - b) decadenza del consiglio direttivo e degli altri organi associativi;
 - c) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
 - d) tutte le questioni che il consiglio direttivo o i soci, ai sensi del precedente art. 19, c. 3 riterranno opportuno sottoporre alla sua attenzione..

Art. 20) - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Esso è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di cinque ed il limite massimo di quindici.



3. I componenti del consiglio direttivo nominano nel loro ambito il Presidente, Il Vice Presidente vicario, il segretario e, se lo ritengono utile o opportuno, Il cassiere (tesoriere), ed i vice – presidenti responsabili di settore.
4. In caso di morte, decadenza o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del consiglio.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
6. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
7. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori, ove nominato. La convocazione può avvenire al termine del consiglio precedente ovvero mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri alternativamente via posta elettronica, fax, lettera raccomandata o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.
8. Il consiglio direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando è totalitario e nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
9. I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell'articolo precedente;
10. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri ed il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.
11. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto apposito Verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati attraverso il deposito in segreteria. Ogni socio potrà prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese.

Art. 21) - Funzioni del Consiglio Direttivo:

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati alla competenza dell'assemblea dei soci, in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la gestione, eventualmente affidata al segretario o al tesoriere, dei conti correnti bancari dell'associazione e la richiesta di mutui e finanziamenti bancari;
- c) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte dei soci e dei tesserati, alle attività dell'associazione;
- d) la stipula di tutti gli atti e/o contratti inerenti l'attività sociale, che non rientrino nella competenza dell'assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 18;
- e) l'esame delle domande di ammissione o dimissione ed esclusione dei soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
- f) l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario), e della relazione economica, morale e sportiva, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea, nonché, qualora ritenuto utile o necessario, del bilancio preventivo;
- h) la tenuta dei libri sociali;
- i) l'approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell'associazione;
- j) la convocazione delle assemblee dei soci;



- k) la redazione dei regolamenti Interni e delle norme, comportamentali e finanziarie, per l'uso degli impianti sportivi e della sede sociale e per i servizi resi agli associati ed ai tesserati;
- l) l'istituzione, qualora lo ritenga utile alla gestione sociale, di speciali quote di abbonamento ai non soci per l'utilizzo degli impianti sportivi e per l'ammissione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- m) deliberare su tutte le questioni che interessano l'Associazione, ed i Soci, che non rientrano nelle competenze dell'assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 18.

Art. 22) - Presidente ed il Vice-Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
- 2. Egli può, sentito il consiglio direttivo:
 - a) conferire e revocare procure speciali;
 - b) nominare e revocare dirigenti, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale ed i collaboratori;
- 2. al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'Ordinaria Amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- 3. il Presidente presiede l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ove nominato, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 4. Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 23) - Segretario e Tesoriere.

- 1. Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale, con particolare riferimento alle pratiche relative ai rapporti con le F.S.N ed E.P.S. cui la società si affilierà ed i relativi Comitati Regionali e Provinciali, ai tesseramenti degli atleti, etc.
- 2. Il tesoriere, o cassiere, ove nominato, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 3. In caso di mancata nomina del tesoriere le funzioni di questi sono svolte dal segretario.

Art. 24) Organo di Controllo

- 1. L'Organo di Controllo - ove nominato dall'assemblea dei soci se ritenuto utile o opportuno - è formato da un Revisore Unico ovvero da un Collegio composto da tre componenti effettivi e due supplenti, i quali provvedono a nominare fra loro il presidente, che assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. L'Organo di Controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle al Presidente del consiglio direttivo per i necessari provvedimenti.

Art. 25) Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri - ove nominato dall'assemblea dei soci se ritenuto utile o opportuno - è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

I probiviri vigilano sull'osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte degli associati, del consiglio direttivo e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dal consiglio direttivo.



TITOLO IV: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26) - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati per i soci ed i tesserati;
- c) dalle eventuali elargizioni e contributi erogati da soci o terzi;
- d) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche o ricreative;
- e) dal saldo positivo dell'eventuale gestione di impianti sportivi, bar o punti di ristoro;
- f) dall'utile delle eventuali iniziative commerciali intraprese per il finanziamento dell'attività sportiva, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità, approvati dal C.D.
- g) da tutte le entrate che possano concorrere ad incrementare i fondi associativi in relazione all'attività sportiva.

Art. 27) - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili, compresi impianti sportivi, e dai diritti patrimoniali di proprietà dell'Associazione;
- b) dal materiale sportivo, attrezzi, indumenti;
- c) da tutti gli altri beni mobili e diritti appartenenti all'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) dalle entrate indicate nell'articolo precedente;
- f) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- g) dalle donazioni, lasciti e successioni.

Al netto degli eventuali debiti dell'associazione.



Art. 28) - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il 01 Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.
2. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario il consiglio direttivo presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività sportive istituzionali,
3. Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) deve restare depositato nella sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
4. Il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria.

Art. 29) - Gestione della Tesoreria

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un istituto di credito scelto dal consiglio direttivo. Tale c/c sarà movimentato dal Presidente e dal tesoriere cui spetta per delega l'amministrazione dell'Associazione.

Handwritten signature or initials.

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI

Art. 30) – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali dell'Associazione:

- il libro soci;
- il libro verbali delle Assemblee;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.

2. I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale.

3. I libri dell'Associazione posso essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta alla segreteria; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31) – Vincolo di giustizia e Clausola Compromissoria

1. I soci ed i tesserati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione. Di conseguenza essi si impegnano a devolvere tali divergenze essi si impegnano a devolvere tali divergenze – in prima istanza – al Collegio dei Proviviri, se nominato.

2. Qualora non sia stato nominato il collegio dei Proviviri, ovvero in seconda istanza, i soci ed i tesserati dell'associazione si impegnano a devolvere le eventuali divergenze agli Organi di Giustizia Sportiva costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli enti di Promozione Sportiva cui si affilierà l'associazione.

3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri Organi, ed i propri soci e/o tesserati, ovvero tra questi che non siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'Associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio su istanza dell'arbitro più diligente.

4. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro 15 giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato.

5. Il collegio arbitrale giudicherà *ex bono et aequo*, in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. Sede dell'arbitrato sarà, il comune in cui ha sede l'Associazione.

6. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà per il socio inadempiente la sanzione della radiazione

Art. 32) - Cause di Scioglimento



1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% dei presenti all'assemblea;
2. Lo scioglimento dell'Associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:
 - a) rinuncia, o decadenza, di tutti i soci;
 - b) mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Art. 33) - Modalità di Liquidazione e devoluzione del patrimonio

2. In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: L'Assemblea o, subordinatamente, in caso di impossibilità di funzionamento della stessa, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo socio ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nominerà un liquidatore.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe, ovvero alla F.I.N. o ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. E' in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.

Art. 34) - Regolamento Interno

Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

Art. 36) - Rinvio alle leggi ed alle norme ed ai regolamenti CONI

1. Le disposizioni del presente statuto dovranno sempre conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e delle altre Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilierà.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto e/o dalle norme previste dal CONI si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e dell'art. 90, L. 289/2002, e successive modificazioni, in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

